



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73

---

OGGETTO: Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO Orazio c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **undici** del mese di **settembre** dalle ore 20,20 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 08/09/2014 n. 35710, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Sig. Francesco BONSIGNORE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 16 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo		X	18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero		X	19	VACCARINO Salvatore		X
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	GIAMBALVO Calogero	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo	X	
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	SILLITTO Maria	X	
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo	X	

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Introduce il secondo punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO Orazio c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III<sup>a</sup> C.C.P. (all. B), dell'estratto della VI<sup>a</sup> C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere Berlino.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto resi, per appello nominale (all. E), da n. 16 consiglieri presenti;

## A P P R O V A

L'atto deliberativo: *“Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO Orazio c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

SCIACIA: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (D'Angelo) resi, per alzata e seduta, da n. 16 consiglieri presenti;

## A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Il Presidente, essendo stato discusso l'intero Ordine del Giorno, scioglie la seduta. Sono le ore 21,10.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL V. PRESIDENTE**

*f.to Bonsignore*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Ingrasciotta*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

ALL. "A"

UFFICIO LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO ORAZIO c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 11 SET. 2014 con deliberazione n. 73

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 31.07.2014 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 10.8.2014 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 15.181,64

AL CAP 2010 IPR N. 945

Data, 5 - AGO 2014

IL RESPONSABILE

L. \_\_\_\_\_  
 L'ASSESSORE RELATORE

Li 31 LUG. 2014

L'UFFICIO PROPONENTE



III" cep  
 VI" cep

**VISTA** la sentenza n. 1255/2013, emessa dal Tribunale di Marsala, il 28.12.2013, notificata al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Ferrante, il 12.06.2014, con la quale il Giudice dott. Tommaso Piccini, nel definire il giudizio R.G. n. 14/2008, incoato da CATALDO ORAZIO contro il Comune di Castelvetro, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria del ricorrente e quella spiegata dal Comune di Castelvetro nei confronti dell'Enel Distribuzione S.p.A. (terza chiamata in causa), ritenuta responsabile al 50% dell'evento dannoso verificatosi in Castelvetro il 17.06.2004, condannando il Comune di Castelvetro al pagamento della somma di C. 25.890,00 con l'aggiunta degli interessi legali sino al soddisfo, oltre spese legali e di C.T.U. e l'Enel Distribuzione S.p.A. a pagare al Comune il 50% di quanto pagato all'attore;

**VISTA** la nota prot. leg. n. 1210 del 15.07.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene di dovere proporre appello e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** il conteggio delle somme da liquidare al sig. CATALDO ORAZIO, allegato alla sopraccitata nota;

**VISTA** la nota pec del 16.07.2014, a firma dell'Avv. Francesco Trapani, procuratore ad litem della Enel Distribuzione S.p.A. (terza chiamata in causa), con la quale si comunica che la superiore ditta provvederà a pagare direttamente all'attore il 50% di quanto dovutogli giusta sentenza n. 1255/2013 del Tribunale di Marsala;

**RILEVATO** che la somma dovuta al sig. CATALDO ORAZIO, giusta sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, ammonta ad €. 31.563,28 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA.....	€ 25.890,00
B) INTERESSI legali dal 30.12.2013 al 30.09.2014.....	€ 195,42
C) SPESE CTU.....	€ 201,92
<b>TOTALE 1</b>	<b>€ 26.287,32</b>
D) SPESE LEGALI non imponibili.....	€ 581,40
E) SPESE LEGALI imponibili.....	€ 3.700,00
F) CPA 4%.....	€ 148,00
G) IVA 22%.....	€ 846,56
<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 5.275,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 31.563,28</b>

**CHE**, in virtù di quanto comunicato dal procuratore ad litem dell'Enel Distribuzione S.p.A., Avv. Francesco Trapani, il Comune può liquidare soltanto le somme di sua competenza pari ad €. 15.781,64, evitando così inutile aggravio di lavoro;

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia pagato la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al sig. CATALDO ORAZIO evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetroano;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;


**VISTO** il parere della regolarità contabile;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento civile n. 14/2008 R.G. promosso da CATALDO ORAZIO c/Comune di Castelvetroano.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 15.781,64 indicata in promessa e dovuta al sig. CATALDO ORAZIO, in esecuzione della Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 18,8,2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 15.781,64, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA, GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.
- 5) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', written over a horizontal line.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', written over a horizontal line.

CA

Via Roma, 100 - 81022 Castelvetro di Stabia (NA)  
Tel. 0824 90210/10021-900257



### Città di Castelvetro

Ufficio Municipale Ufficio Legale

Piazza Umberto I 91022 Castelvetro (NA) Tel:  
Tel. 0824 90210/10021-900257 Telefax. 0824 904244  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00

Funzione ric: Avv. Daniela Grimaldo

e-mail: dgrimaldo@comune.castelvetro.na.it

**Oggetto: CATALDO Orazio e/ COMUNE di Castelvetro – Sentenza n°  
1255/2013 Tribunale di Marsala**

**Al Dirigente del Settore AA.GG.**

**Al Sindaco**

**Loro Sedi**

>>>>

Con la sentenza indicata in oggetto, notificata il 12.06.2014, che si allega, il Giudice dott. Carmelo Piccini, ha parzialmente accolta la domanda dell'attore e quindi spiegata dal Comune nei confronti della DISTRIBUZIONE S.p.A. (Piazza Umberto I, 10021, Stabia) ritenuta responsabile al 50% dell'evento dannoso verificatosi in Castelvetro il 17.06.2004, condannando il Comune al pagamento della somma di € 2.829,00, con l'aggiunta degli interessi legali fino al soddisfo, oltre spese legali e di C.T.U. e I.T.N.C.I. Distribuzione s.p.a. a pagare al Comune il 50% di quanto pagato all'attore.

Avverso la suddetta sentenza non si ritiene di dovere proporre gravame atteso che la domanda dell'attore ammontava ad € 232.741,29 oltre accessori e si limita, pertanto, a provvedere all'adempimento degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto.

Distinti saluti

  
Avv. Daniela Grimaldo  


Sentenza n° 1255/2013 Tribunale di Marsala  
CAFALDO Orazio c/ Comune di Castelvetroano c/ ENEL Distribuzione s.p.a.

\*\*\* \*\*\*\*\*

SORTE	€	25.890,00
INTERESSI dal 30.12.2013 al 30.09.2014	€	195,42
SPESE CTU	€	201,92
<b>Totale 1</b>	€	<b>26.287,32</b>
SPESE LEGALI non imponibili	€	581,40
SPESE LEGALI imponibili	€	3.700,00
CPA 4%	€	148,00
IVA 22%	€	846,56
<b>Totale 2</b>	€	<b>5.275,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>31.563,28</b>

Castelvetroano, 15.07.2014

Avv. Daniela Grimaudo







Da: "avvtrapani@pec.it" <avvtrapani@pec.it>

A: "dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it" <dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it>

Data mercoledì 16 luglio 2014 - 13:25

**Re: CATALDO ~~CAZIV~~ c/ COMUNE CASTELVETRANO c/ ENEL**

Cara Collega,

ho appena sentito la Compagnia mia assistita, che mi ha confermato che, come da Te richiesto, provvederò a pagare direttamente all'attore il 50% di quanto dovutogli in forza dell'utenza sentenza.

Puoi dunque fare altrettanto.

Tanto dovuto:

Controlla subito.

Francesco Trapani

-----  
Da: "dgrimaudo@pec.comune.castelvetro.it"

A: "avvtrapani@pec.it"

Cc:

Da: "Enel" <ENEL@ENEL.IT> (ENEL)

Oggetto: CATALDO ~~CAZIV~~ c/ COMUNE CASTELVETRANO c/ ENEL

- > Faccio seguito alle conversazioni intercorse e alle pec del 20.06.2014 e
- > 30.06.2014 per sollecitare la massima impegno dell'impegno della Sua
- > assistita al pagamento del 50% delle somme portate in sentenza
- > in mancanza di una risposta, entro la fine del mese corrente provvederò a
- > inoltrare ai competenti organi comunali gli atti deliberativi necessari al
- > pagamento dell'intero, procedendo poi al recupero nei confronti dell'Enel
- > con inevitabile aggravio di oneri
- > Rimango in attesa e porgo cordiali saluti.
- > Avv. Daniele Grimaudo
- >
- >



*uff. legale  
rel. (m)*

*1012*

N. 1255/13 SENT.  
N. 10622/13 CRON.  
N. 80014/08 R.G.  
N. 1334/13 REP.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA**  
(GLI SEZIONE DISTACATA DI CASTELVETRO)

In persona del dott. Tommaso Pietrangeli - in funzione di Giudice onorario - ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14 Reg. Gen. degli Affari Contenziosi Civili dall'anno 2008

tra

**CATALDO Otazio**, elettivamente domiciliato in Partinella (TP), Viale Regina Elena n. 43, presso lo studio dell'Avv. Luigi Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

contro

**COMUNE di CASTELVETRO**, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per legge domiciliato presso la Casa Comunale, in Piazza Umberto I, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaldi giusta procura rilasciata a margine delle comparse di costituzione

- convenute

conchi

**ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castelvetro (TP), Via G. Mazzini n. 9, presso lo studio dell'Avv. R. Fiori, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Chapani giusta procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, per cui, data in causa di terzo

- convenuta

Oggetto: Risarcimento Danni - Cosa in custodia  
Pendenza: Atto di citazione notificato il 18.1.2008



L. II

## ALLEGAZIONI DELLE PARTI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore agiva in giudizio riferendo che "il sig. Cataldo Orsina, proprietario dell'immobile adito in Castelvetrano (zona "Iniziazione Raporte", nella via Lancia Lupareto n° 2, in data 17 giugno 2001 ha subito il danneggiamento del piano cantinato di detto immobile e della parte dei mobili ivi contenuti, a causa dell'acqua piovana che cadendo durante la manovra, era penetrata, non avendo adeguatamente protetto dalla fognatura comunale, all'interno del locale piano indicat, che l'attore attore utilizzava come deposito di capi di abbigliamento della propria impresa calzaturiera (doc. n. 1). In particolare, l'acqua meteorica, poiché non veniva raccolta adeguatamente dal sistema fognario, si era accumulata e getta di nuovo dalla strada all'interno del piano inferiore dell'attore raggiungendo a livello di circa un metro in tutta la superficie del locale, esteso 190 metri quadrati (doc. n. 2 e 3). Oltre agli oggetti del locale Casolare n. 1 di Polizia (doc. n. 3), sono intervenuti sul luogo anche i Vigili del Fuoco (...), di Saliceti (...). Come riscontrato dalle numerose persone presenti ai fatti e constatato dall'arch. Filippo Vucini che ha redatto una dettagliata perizia, confermata sotto il vincolo del giuramento innanzi all'Autorella giudiziaria in data 21 giugno 2004 (doc. n. 3), all'interno del locale invaso dall'acqua, aleggiava un insopportabile odore di fogna, mentre un enorme quantitativo di merci e capi di abbigliamento dei quali l'attore curava la commercializzazione, si trovavano vani e dall'acqua (...). La causa dell'allagamento, come evidenziato nelle anzidette relazioni di intervento dei Vigili del Fuoco e di polizia spunta a firma dell'arch. Pacino (doc. n. 4 e 5), è riconducibile alla inadempienza della fognatura comunale a servizio della zona pianura e alla inattività della pompa di sollevamento situata nella zona a servizio delle maxie intercomunali finalizzate all'aspirazione delle acque reflue - meteoriche, dato che la zona "Iniziazione Raporte", in cui è ubicato l'immobile di proprietà dell'attore, si trova in una zona di dissesto idraulico, e l'acqua, una volta raccolta in queste maxie di aspirazione, viene poi convogliata da un sistema di pompe e circolata nella conduttura fognaria posta alla quota più alta. La mattina del 17 giugno 2001, al quale si riferiscono i fatti oggetto del presente giudizio, il mancato funzionamento della predetta pompa di sollevamento ha determinato l'allagamento della zona che è stata invasa dalle acque meteoriche alle quali si sono mescolate quelle reflue fuoriscende anche il deficiente del pezzo tipico di fogna. Nella perizia arch. Vucini, in seguito all'ispezione di persona del Comune di Castelvetrano volte alla riparazione del guasto alla stazione di sollevamento situata nella zona (doc. n. 5 e 7), le acque che si accumulano in strada hanno cominciato lentamente a defluire, l'evoluzione che ha responsabilità per i danni subiti dal sig. Cataldo Orsina e da attribuire, sia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, al Comune di Castelvetrano che, avendo l'attore proprietario della fognatura comunale, ha l'obbligo di provvedere alla relativa costruzione e gestione (art. 91, lett. c, n. 14 r.d. 3 marzo 1951, n. 283), nonché quello di sorvegliare la costruzione e la manutenzione vigilando sul suo stato e provvedendo il suo adeguato funzionamento, in modo da evitare che possano derivare danni a terzi (...). Dopo che i Vigili del Fuoco avevano finalmente tentato di tirare l'acqua dal condotto dell'attore, detto locale appariva letteralmente devastato. Infatti, oltre al cattivo odore di fogna allagante ed all'aria estremamente noiosa, il pavimento del locale era ricoperto da uno strato di fango, da una massa di rifiuti di ogni tipo, acqua insieme al loro contenuto, ed ancora da mobili e i suppellettili anch'essi rovinati e rovesciati per terra. Una volta ripuliti il pavimento, si notava che la strada appariva inondata in più punti e che alcune piastrelle si erano rotte a causa della deformazione del manto sottostante (doc. n. 2 - foto nn. 34 e 35 e doc. n. 5). Dopo il fuogo era penetrata, in tutte le parti, parte dell'immobile e per alcuni giorni successivo, fin tanto che il terreno circostante si presentava ancora, era contaminato dal fango dei tetti e dalle scorie delle piastrelle. Inoltre, l'immobile subiva anche il danneggiamento delle pareti che si presentavano, in particolare, macchiate di fango fino alla quota in cui era arrivata l'acqua. Del pari, risultavano danneggiati alcune linee e pezzi dell'impianto elettrico del locale piano a livello piano. Un grave disastro economico è dovuto inoltre all'attore dal danneggiamento della merce di cui era debitore il negoziante. Detto merce, infatti, era riposta per terra in alcune luoghi - nei diversi ripiani degli scaffali che erano situati a contatto coi locali. In particolare in parte è stata irrimediabilmente danneggiata, in parte era risultata impossibile la vendita, sia direttamente dall'acqua, sia dall'umidità che si era sviluppata in essa (ambiente) con inoltre appiccata improntata da una spaventosa odore di fogna (...)"

11. Pur avendo alla quantificazione del danno sofferto dal sig. Cavallò Orsola, è possibile stabilire che lo stesso necessario per coprire i costi di riparazione del fabbricato, ossia per provvedere alla demolizione, muratura e rifacimento del portamento e muretto intonacato, in riparazione dell'ampio tetto elettrico danneggiato e alla sostituzione delle parti ammantate, come il costo della rete fissa di peripezi girata e del preventivo di spesa rilasciato dalla K&B Costruzioni s.r.l. (da n. n. 5 e 6) a complessive euro 26.730,00, oltre iva. B) Lo stesso necessario per l'acquisto dei suppellettili contenuti in scaffali, piani di lavoro, sedie, ecc., sono pari ad euro 2.700,00, oltre iva (da, n. 5). C) Per quanto riguarda la merce che è andata perduta, è stato stimato che il costo irrimediabilmente danneggiato una percentuale di euro pari al 35 per cento di quella che si trovava in magazzino e che è possibile quantificare con l'anzidetto e le partite contabili alla data dei fatti (da, n. 3). In particolare, la merce che si trovava nel locale all'epoca dei fatti consisteva in indumenti e capi di abbigliamento, quali giacche, giacche, pantaloni, jeans, bermuda, gonne, tute, calzature, scarpe, zaini, giubbotti, piumone, cappotti, biancheria intima, ed altro, ed era di natura deperibile come descritta nell'inciso di magazzino n. 17 giugno 2004 - da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto - nel quale è anche indicato il valore complessivo di detto merce che ammonta ad euro 337.832,36 (da, n. 7). Tale importo trova anche riprova nelle scritture contabili (da, n. 8 e 9) del cui esame è apparsa possibile stabilire il valore della merce che alla data dell'evento denunciato si trovava in magazzino. In particolare, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 (V. n. 2004) si evince che le rimanenze finali relative a merci erano pari ad euro 291.136,90 (quindi RG n. 7) (da, n. 8). Come è noto, tale rimanenza rappresenta le rimanenze iniziali dell'anno 2004. Con riferimento a tale anno, dalle scritture contabili emerge che l'ammontare degli acquisti effettuati nel primo semestre è stato pari ad euro 116.204,67 (euro 62.562,29 - euro 53.642,38) (da, n. 9). Con riferimento alla stessa periodo e per quanto riguarda i ricavi di vendita, dai menzionati documenti si evince che l'ammontare di questi ultimi è stato pari a complessivi euro 92.171,91 (23.048,17 + 24.747,43 + 29.045,47 + 21.282,91). Tale ultimo importo, che è al netto dell'iva, denota chiaramente l'effettiva del margine di guadagno, ossia della cosiddetta ricchezza di fatto, che è mediamente pari al 50%. Perciò, dividendo detto importo di euro 92.171,91 per 1,50 si ottiene un ammontare netto di euro 75.479,94 che è pari al 22% della merce iniziale. Quindi, per determinare la garanzia di magazzino al 30 giugno 2004 occorre sommare la garanzia iniziale della stessa anno, pari a euro 291.136,90, agli acquisti effettuati nel primo semestre 2004 che ammontano ad euro 116.204,67; da detta somma, che è pari ad euro 411.341,57, occorre detrarre l'importo di euro 75.479,94, ossia l'ammontare delle vendite al netto dei margini di guadagno prima indicati (costo del venduto). Dalla differenza tra dette due ultimi valori si ottiene l'importo di euro 337.860,15 che è apparsa pari alla garanzia di magazzino al 30 giugno 2004 (112.140,67 + 75.479,94). Ossia: anche prima che la garanzia finale contabile alla data del 30 giugno 2004, corrispondente alla contabilità finale del magazzino alla data dell'evento denunciato, ossia al 17 giugno 2004, poiché dopo quest'ultima data, il magazzino non ha subito variazioni rilevanti né in entrata né in uscita a causa della sospensione dell'attività in seguito a quanto accaduto. Pertanto, stabilendo il 35 per cento - ossia la percentuale di merce che è andata distrutta - di euro 337.860,15, si ottiene il valore del danno sofferto dall'attore per la distruzione della merce, che è pari ad euro 118.751,27. Del resto, ad un risultato pressoché analogo si giunge attraverso l'esame dell'inciso della merce distrutta il 17 giugno 2004 - da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto (da, n. 10), dal quale è possibile evincere le singole partite di merce danneggiata ed il relativo valore da ammontare a complessive euro 117.916,38. D) L'attore, oltre al danno patito in conseguenza della distruzione della merce, ha subito un pregiudizio pregiudiziale derivato dal mancato guadagno che lo stesso avrebbe tratto dalla rivendita della merce. Lasciando il margine di guadagno pari al 30 per cento - come prima detto -, ne consegue che detto danno da mancato guadagno, che è imputabile ad adeguato ritorno, ammonta ad euro 55.374,91 ossia al 50% del valore della merce distrutta che - si ripete - è pari ad euro 117.916,38. E) Inoltre, gli esenti danni occorsi all'attore il 17 giugno 2004 e l'interdizione nei Comuni di Castibonera di provvedere al ripristino dell'immobile, hanno provocato all'attore ulteriori pregiudizi che legittimano lo stesso a richiedere il risarcimento. Infatti il mancato ricavo che avrebbe dovuto all'attore dalla vendita della merce che è andata distrutta, gli ha impedito di fare fronte alle normali spese di gestione dell'attività stessa e di doverne in forma del proprio patrimonio patrimoniale, conseguentemente, a rimborsare e rimborsare il credito e a farsi quindi carico della corrispondenza dei relativi interessi (...)?

(...) l'attore, che può provare dei danni avuti ottenuti in finanziamento dalla banca Credem s.p.a. per motivi personali (doc. n. 11), si è tenuto conto del fatto, in seguito alle difficoltà economiche che sono derivate dal fatto subito il 17 giugno 2002, ad impiegare quel denaro per fare fronte alle esigenze commerciali e per soddisfare i fornitori; lo stesso, inoltre, spinto dalle necessità, ha tratto denaro dal proprio conto corrente aperto con la stessa banca, volendo in ogni caso, ha stipulato, una convenzione con quei mezzi a far capo a tutti gli impegni commerciali assunti in altro modo con la Banca Credem s.p.a. (doc. n. 12). L'insolvenza del Comune di Castelstrano, che si è protratta fino ad oggi e che ha dato vita al presente giudizio, ha dunque indotto il sig. Cataldo Orzigo a ricorrere a finanziamenti da parte delle banche con tutti gli oneri che ne sono derivati e che ancora oggi si ripercuotono sulla stessa: ed è stata anche causa di rapporti fittizi da parte dell'attore e di un indebitore che sono culminati nel suo passaggio a differenza nei confronti della banca Credem s.p.a. - poiché in essa non è stato in grado di adempire puntualmente al pagamento delle diverse somme dovute (doc. n. 14). Tali ultime circostanze, avendo conosciuto pubblicamente all'insolvenza del sig. Cataldo, hanno provocato allo stesso un danno in personale che commercialmente, con notevole pregiudizio di natura patrimoniale e con indebita lesione del suo diritto, specificamente rilevante, alla reputazione. Non a ciò, infatti, diversa perdita ha avuto ogni rapporto di fornitura con il sig. Cataldo, mentre altri gli hanno legato pagamenti personali in luogo di quelle dilazioni che praticavano anteriormente al fatto. È evidente dunque che oltre ad un ulteriore danno di natura patrimoniale, che deve essere valutato in euro 30.000,00, il sig. Cataldo Orzigo ha subito anche un danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori giuridicamente protetti della persona umana, danno che è rilevante, anche con valutazione equitativa, a norma degli artt. 2059 e 1226 del c.c., e che deve essere valutato almeno in euro 10.000,00. Gli ulteriori danni possono inoltre derivare a carico del sig. Cataldo Orzigo dalla mancata dell'attività processuale relativa al presente giudizio, poiché la resistenza in giudizio, con mala fede o colpa grave del convenuto Comune di Castelstrano determina in capo allo stesso una responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i danni che l'attore subisce (...) danno in cui liquidazione, nel caso di quantificazione, viene con buona equità stabilita in euro 10.000,00 (...). Riassumendo, il danno subito dall'attore, sig. Cataldo Orzigo, in seguito agli eventi del 17 giugno 2004 per cui oggi è causa, ammonta alla complessiva somma di euro 232.741,29 (...). Al tutto, ovviamente, devono aggiungersi, poiché l'attore ne ha pur diritto, la rivalutazione monetaria del suddetto danno secondo gli indici di rivalutazione monetaria ISE-IT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali sul corrispondente annualmente rivalutato dalla data del fatto all'effettivo soddisfo (...). Considerato che la responsabilità per i danni sofferti dall'attore è da attribuire, per quanto prima esposto, al Comune di Castelstrano, il sig. Cataldo Orzigo, (...) inferendo (...) il Comune di Castelstrano dell'insolvenza e in diffidarsi al riacquisto dei danni sofferti (...). Il Comune arretrava l'istituzione della pratica (doc. n. 16), e con nota 21 aprile 2005 (...) ammonzava all'attore che "l'adempimento si è verificato a cura dei uffici del sistema di collegamento delle acque fognarie, attuato dalla ricostruzione della creazione della corrente elettrica ..." (...) ed invitava il sig. Cataldo a rivolgere la richiesta risarcitoria esclusivamente all'Unid s.p.a. (...) (secondo quanto si legge nella copia conforme dell'atto di citazione - inviata in formato digitale al Giudice - che per "conoscenza relazionale" e precisione narrativa si è qui letteralmente riportato, nelle sue parti essenziali). Tutto ciò premesso, l'attore, concludendo, chiedeva al Tribunale di (...) ritenere e dichiarare che la responsabilità nella causazione dei danni sofferti dall'attore (...) esclusivamente del Comune di Castelstrano; - ritenere e dichiarare che il danno sofferto dall'attore (...) ammonta alla complessiva somma di euro 232.741,29 (...) condannare, per l'attore, il Comune di Castelstrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del sig. Cataldo Orzigo (...) a titolo di risarcimento dei danni subiti, della complessiva somma di euro 232.741,29 con prima specificata, o al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che potrà risultare a determinata, civile equitativamente, in caso di giudizio - con rivalutazione monetaria del corrispondente secondo gli indici di rivalutazione monetaria ISE-IT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della sentenza e con gli interessi legali sul corrispondente annualmente rivalutato dalla data del fatto all'effettivo soddisfo" conclusioni sia ultimo giudice - mediate conforme richiesta - all'udienza fissata per la relazione precisazione.

Il Comune di canto suo, costitendosi replicava: che sussisteva difetto di legittimazione passiva del Comune nella misura in cui a seguito di opportuno sopralluogo era evidente come la rete fognaria della localizzazione Saperito fosse assolutamente idonea a smaltire sia i reflui che le acque meteoriche, grazie ad una stazione di sollevamento con elettropompe alimentate dalla rete elettrica Inel, che garantisce l'azionamento del liquame accumulato nella apposita vasca in presenza, che nella mattina del 17.6.2014 i tecnici del Comune, nel constatare il regolare funzionamento di tutte le navi stazioni di sollevamento presenti nell'intero territorio comunale, si accorgevano che il Eruttore Inel posto all'interno dell'armadio che alimentava le elettropompe della stazione di sollevamento della localizzazione Saperito risultava staccata, data ad essere di vecchia concezione e molto rovinata, che a seguito di mie incontro il dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune sollecitava all'Inel Distribuzione - con apposita nota dello stesso giorno, peraltro anticipata a mezzo fax - un tempestivo intervento finalizzato alla sostituzione dell'apparecchiatura così da garantire l'impianto di sollevamento che la responsabilità dell'accaduto doveva dunque ascrivere all'Enel, proprietaria della rete e come tale tenuta alla sua custodia e manutenzione, in quanto il mancato funzionamento della stazione di sollevamento era dovuto all'interruzione prolungata dell'energia elettrica, con conseguente interruzione della vasca di accumulo, impossibilitata ad accogliere i reflui liquami, e fuoriuscita dagli stessi della rete fognaria che, inoltre, il violento nubifragio abbattutosi su Castelvetrano proprio la mattina in cui si addegi l'immobile dell'attore rappresenta, per la sue proporzioni straordinarie, una classica ipotesi di "caso fortuito", idonea, come tale, ad escludere comunque la responsabilità ex art. 2051 e/o 2045 e.c. dello stesso Comune; che, ad ogni modo, i danni lamentati in citazione erano imputabili in tutto e in parte a colpa dello stesso attore, reo di non aver osservato alcune fondamentali norme di prudenza, sia per aver lasciato in terra la merce che, soprattutto, per non predisporre un impianto di smaltimento delle acque meteoriche non adeguato che i danni denunciati dall'attore erano esseri e storniti di prova, anche in ordine al stesso causale; che laddove la domanda attorea dovesse essere accolta sia dovete dell'Inel mallevare il Comune in quanto il mancato funzionamento della stazione di sollevamento, come detto, era dovuto unicamente all'interruzione prolungata dell'energia elettrica.

Sulla scorta di tali rilievi, concludendo, la difesa del Comune chiedeva al Tribunale: di riconoscere l'esistenza del Comune ai fatti di causa e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, ovvero, in subordine, riconoscere che i danni di cui il titolo molto ridotti, rispetto alla prospettazione attorea - si sono verificati per non il concorso di colpa dell'attore stesso, nonché, in via riconvenzionale, condannare l'Inel alla restituzione in favore del Comune di tutte le somme che dovessero dalle stesso essere pagate in dipendenza dell'accoglimento della domanda del sig. Camillo, sia per il risarcimento dei danni che per le spese legali, conclusioni da ultimo ribadite - mediante notforme richieste - all'udienza fissata per la relativa precisazione.

L'Inel Distribuzione, a sua volta, costitendosi replicava: che "(...) Si esprime preliminarmente la scelta dell'atto di citazione per dimostrarlo in causa quale verificato, all'obiter, comparso da parte del Comune di Castelvetrano e questo, avendo l'indicato Comune, in evidente violazione del disposto di cui all'art.163 comma 7° n.1 -spc., radicalmente omesso di allegare all'incidente atto di citazione per dimostrarlo di terzo in causa l'atto di citazione introduttivo del giudice notificato al citato dell'attore Camillo Coraggio stesso di trascrivere quantitativo l'intero contenuto in tal modo risultando chiaramente il diritto di difesa della comparsa Inel Distribuzione S.p.A. la quale, a causa di ciò, non è stata messa materialmente in condizione di poter contestare l'intero contenuto l'atto stesso periodo (...), essendo a considerate quanto affermato, reddito - debito dall'incidente Comune di Castelvetrano, circa l'eventuale esistenza di una precisa responsabilità in capo all'Inel Distribuzione S.p.A. in relazione ai fatti di causa, non può farsi a meno di avvertire fermamente e senza riserve una efficace opposizione (...)"

(...) Per come già evidenziato in precedenza, il Comune di Castelvecchio, dopo avere sovrintendente rappresentativo in  
una, invece di un'evidente responsabilità in capo all'altro; (...) ha comunque pretestuosamente e temerariamente sostenuto  
che, ad ogni modo, l'accaduto sarebbe da imputarsi al fatto che il limitatore dell'Enel si sarebbe in quel contesto "movato  
in continuazione", in tal modo impedendo il funzionamento delle elettropompe della stazione di sollevamento della  
popolazione comunale. Un'effettiva attività di fatto è, solitamente, pretestuosa ed infondata (...), prima in quanto non  
evidenzia che (...) per come sarà appositamente previsto la causa di causa all'epoca dei fatti di causa, all'occorrenza della  
causa, per come sono indicati i manometri Enel ed in ordine dagli stessi, non era installato né era limitatore di proprietà  
dell'Enel (della limitazione infatti, in talve, la del Comune ed al fine di evitare incontro alle esigenze della stessa ed evitare  
che, in caso di una eventuale emergenza il preteso impiego di potenza venisse "bloccato" lo corrente, e stato infatti a  
tuo tempo effettivamente eliminato ed in una sostituzione, il Comune ha autorvolmente installato un proprio interuttore  
meccanico (vedi alcuni ritratti fotografici versati in atti); in ogni caso, allorquando nella mattina del 17.06.2004 il  
personale dell'Enel è intervenuto nei luoghi, informandolo chiamato dal Comune, ha potuto direttamente constatare ed  
accertare ed ha avuto conferme altresì dal personale del Comune che egli si trovava in loco e che tentava di risolvere il  
problema, che i manometri Enel funzionavano regolarmente e che al ora di conto un problema sul quale contava davvero  
lavorando di manovra fuoriuscita dal quadro elettrico (ai proprietà del Comune ed allucato nell'ultima cassetta posta  
alla destra di quella contenente i contatori Enel - il ritratto fotografico n.1 che si deposita) delle elettropompe della stazione  
di sollevamento della popolazione che ne impediva il funzionamento (...). Verano quanto resti evidenziato e dedotto e senza  
ricorso, ma per come tenuto esplicito e dichiarato, si fu notato peraltro che, quant'anche si ritenesse di potere  
dimenticare i superiori ritratti e il potere di conto accendere la causa del mancato funzionamento della rete fuoriuscita  
comunale ad un grado in capo agli lavoratori di proprietà dell'Enel - piuttosto che a quelli del Comune, la circostanza non  
potrebbe comunque condurre all'assegnazione della non inde avanzata in suo danno del fronte dell'indovato Comune, ed  
infatti, risulterebbe in tal caso una realtà evidente come la causa del lamentato distacco sarebbe in tal caso da imputarsi al  
ritratto insufficiente nell'occasione dibattuto sul territorio di Castelvecchio e, dunque, ad un errore volontariamente  
accidentale. Ne consegue che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe giustamente essere avanzata dal Comune di Castelvecchio  
nei confronti dell'Enel Distribuzioni S.p.A., contraddittorio che, a norma delle condizioni generali del contratto di fornitura  
di energia elettrica a suo tempo sottoscritto dal predetto Comune territoriale, "le variazioni di frequenza e tensione per cause  
accidentali quali quelle di causa, non danno luogo a risarcimenti ai contraenti", risarcimento danni o risarcimento di  
"attività", ed in caso di sopravvenute cause del danno del fatto costituenti fonte di obbligazione risarcitoria a carico  
dell'Enel nella stessa condizione si giustifica peraltro anche in forza del regolamento art. 2051 c.c., secondo il quale la  
responsabilità di un evento del tutto eccezionale quale sarebbe il volente insufficiente di un trattore, ovvero il rischio di  
completamente esplicito e difensivo, prima evidenziare peraltro come al prodotto dei danni che l'attore risultasse aver  
effettivamente subito in occasione dei fatti di causa avrebbe comunque contribuito in misura determinante la condotta a lui  
accidentale e condotta nel non avere adeguatamente "pretesto" i lavori alligati (siti ad un livello inferiore rispetto alla sede  
risolto) mediante alcun adeguato sistema di raccolta delle acque reflue ed ancora, nell'area collocata nei beni rimasti  
danneggiati ed ancora, nel non averli trasferiti altrove allorquando l'acqua ha cominciato ad infiltrarsi negli indicati locali.  
E' chiaro che di un'Un. De. Decidente non potrà non tener conto all'atto del decidere. Sempre senza ricorso da quanto  
sopra, secondo cui si considererà nel qualsiasi le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, oppure riservandosi di  
altamente contraddittorio e non esplicito sarà stata eliminata la dedotta causa di nullità dell'atto di chiamata di terzo  
in causa notificato ed istanza del Comune di Castelvecchio ed in attesa che il sig. Cavillo proceda a dare prova della  
proprietà in capo a sé dei beni incasamente risolti, danneggiati e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva a  
preziosamente il presente giudizio, ne sono comunque tutti oscoli evidenti la spopositorietà ed il carattere, da un dipinto  
primo di ricca, patrimoniale spensierato; detti danni pertanto si contestano in il loro permanenza e senza risarcimento, unitamente  
a tutto quanto la relativa documentazione di supporto."

In dipendenza dei supposti rilevati, concludendo la difesa dell'Esai chiedeva al Tribunale: di "1) IN VIA PRELIMINARE E PRECONDIZIONALE, ritenere e dichiarare la validità dell'atto di distruzione per disonore in causa di 1929 (...) NEL GIUDIZIO, IN VIA PRINCIPALE, rigettare (...) le domande spiegate dal Comune di Castelbarone nei confronti dell'Esai Distruzione S.p.A. (...); IN SECONDO, invece (...): A) ritenere e decidere una qualsivoglia responsabilità per l'occluso in capo alla compagnia Esai Distruzione S.p.A., voglia in tal caso l'On.le Decidente ritenere e dichiarare che alla conservazione dei danni ha contribuito la condotta colposa del sig. Cataldo Orzì, e per effetto, ridotta e prodotta di conseguenza l'entità del danno imputabile da farsi eventualmente a carico dell'azienda comparsa. A) voglia altresì ed in ogni caso il Decidente, in detta ipotesi, gradita, nel momento ridare l'ammontare del risarcimento in denaro richiesto nei limiti del corretto, minimo, importo che sarà stato idoneamente dimostrato (...)" ; conclusioni da ultimo ribadite -mediante richiamo- all'udienza fissata per la relativa precisazione.

Quando all'iter processuale la causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'escussione di otto testi e l'esperimento di una CTU, da ultima, all'udienza del 20.6.2013, veniva mantenuta in decisione nei termini di cui agli artt. 281-quinquies comma 1, 189 e 190 comma 1 c.p.c. (con fissazione al 10.10.2013 del termine per le comparse conclusionali e conseguente iniziazione al 24.10.2013 del termine per il deposito delle memorie di replica).

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda deve esser accolta nella sola misura in cui, all'esito dell'istruttoria, ne è stato accertato il fondamento, vale a dire, solo in parte, avendo invece trovato riscontro -adeguato- con esclusivo riferimento alla pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dall'immobile del sig. Cataldo, non anche, invece, in riferimento alla pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dalla merce (depositata nello scantinato rimasto allagato).

In tal ultimo specifico senso, infatti, prima ancora di esaminare nel merito il fondamento della pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dall'immobile, è opportuno chiarire da subito le ragioni del rigetto dell'ulteriore pretesa risarcitoria azionata in giudizio, ragioni che, in ultima analisi, si individuano nell'assoluto difetto di prova in ordine ai termini della riferita 'distruzione' della merce custodita nel vano rimasto allagato; rilievo, quest'ultimo, valido specialmente in riferimento alla reale natura e misura dei danni subiti dalle merci, oltre che, per vero, ancor più, in riferimento -anche- alle esatte proporzioni dei danni, ovvero, meglio, alla percentuale di prodotti ancora distrutta rispetto al totale asseritamente presente nel magazzino.

In particolare, il deficit probatorio di fondamentale importanza, quello che -tra l'altro- ha -in corso di causa- motivato il rigetto della richiesta CTU estimatoria, riguarda appunto il mancato riscontro della specifica consistenza del danneggiamento della merce, in altre parole, l'arore avrebbe dovuto provare, ma non lo ha fatto, in che termini -concreti- la merce indicata come 'distrutta' fosse rimasta danneggiata e nel ultimo proposito, ad esempio, non può non evidenziarsi che a fronte dei fatti denunciati in citazione (in sintesi, allagamento con acque sporche), il danno subito dai capi di abbigliamento avrebbe potuto essere plausibilmente eliminato, in buona parte dei casi, ricorrendo ad un lavaggio in tintoria.

Nella stessa prospettiva, poi, è opportuno altresì rilevare come emerge per vero -significativamente- dalle stesse allegazioni attoree lo slittamento semantico tra danneggiamento e distruzione, laddove, a pag. 9 della memoria istruttoria depositata il 19.1.2009, al capitolo 25 riferito ai testi Cataldo/Zunino, dapprima si parla di 'merce andata danneggiata in seguito all'allagamento' poi però si precisa che della stessa era stata operata una descrizione dettagliata 'nell'inventario della merce distrutta', ebbene, il rilevato deficit probatorio attiene proprio a tale passaggio dal 'danneggiato' al 'distrutto', erroneamente dato per scontato.

inoltre, come anticipato, anche la consistenza percentuale della riferita istruttoria della merce depositata nello scannato, indicata in un 35%, e un dato cioè, a sua volta, non ha trovato adeguato riscontro, da un lato, perché il teste Filippo Pacino si è per vero limitato a far riferimento ad una stima di massima, senza cioè specificare in alcun modo le modalità concretamente seguite per l'elaborazione di tale determinazione quantitativa (dallo stesso nella propria relazione agli atti espressamente già definita come meramente "sommaria"), dall'altro, perché la teste Pasqua Irene Cataldo, sorella dell'attore, pur avendo dapprima risposto affermativamente alla (domanda 25, cioè alla domanda specifica sulla quantificazione della merce distrutta, indicata appunto in un 35% del totale, poco dopo in risposta alla domanda 28, di per sé relativa alle movimentazioni di magazzino successive all'allagamento) riferiva invece che "(...) a seguito dei fatti per cui è venuta è stato possibile recuperare soltanto una bassissima percentuale di merci", enunciando così in palese contraddizione con quanto riferito appena prima, ovvero, per quel che qui interessa, dando così chiara prova della propria inattendibilità - quanto meno - su tale fondamentale dato specifico.

Da ultima, per completezza, deve altresì rilevarsi che è rimasta conseguentemente priva di adeguato riscontro - anche - la pretesa tassativa avanzata dall'attore in relazione alla riferita necessità di ricorrere a prestiti bancari (in diretta dipendenza dei gravissimi danni economici subito per i fatti di causa), questo perché, una volta chiarito che l'attore non ha saputo dare effettiva prova dell'ingente danno economico denunciato in riferimento alla distruzione dei capi di abbigliamento (dallo stesso quantificato in citazione in € 217.000), è gioco forza riconoscere che, già solo per tale ragione, non può ritenersi provato il nesso causale tra i danni economici effettivamente subiti (risultati di conto molto minore rispetto alle allegazioni atroci) e la prospettata necessità di fare ricorso al credito bancario.

A questo punto, elucido le ragioni del rigetto della pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dalla merce, venendo invece al fondamento della pretesa risarcitoria relativa ai danni subiti dall'immobile, ovvero, meglio, ai riscontri processuali di tale allegazione atroce, va innanzitutto evidenziato come tali danni abbiano trovato una prima conferma, per così dire, indiziaria, tanto nel necroscopo fotografico depositato materialmente al fascicolo atroce (v. allegato n. 2), quanto nella perizia giurata di parte a forza dell'arch. Parino.

Riscontro indiziario che, a sua volta, è stato poi ulteriormente supportato dalle conformi testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria (v. deposizioni dei testi Pacino, Mangogna, Conforsà, Catone e Cataldo), nonché, soprattutto, dalla consulenza tecnica d'ufficio all'uopo opportunamente disposta, ed affidata all'arch. Maria Cristina Cataldo, la quale (v. relazione "iniziale" depositata il 21.5.2012) ha appunto positivamente accertato l'esistenza di danni all'immobile dell'attore - causalmente riferibili ai fatti di causa - per un ammontare totale (in termini di costo di ripristino dello stato dei luoghi) pari a € 25.800 (non potendosi invece assolutamente sostenere - come preteso dalla difesa del Comune - l'originale apertura in conto siriano con materiale inerte pregiato, dovendo, per definizione, il risarcimento di un danno andare a ripartire il valore effettivo del bene lesa).

A tal più generale proposito, è doveroso precisare che le operazioni peritali svolte dalla CTU appaiono effettuate con la dovuta competenza, così come esaurienti sono risultati gli elaborati depositati all'atto della consulenza. L'affidabilità delle operazioni peritali consente, pertanto, di autorare la soluzione della causa alle conclusioni fornite dall'arch. Catalano, risultanti, per l'appunto (prevete di errori ed omissioni, ovvero) condivisibili.

Ritengo, quest'altro, che, invece, deve ritenersi anche in relazione ai chiarimenti (di cui alla relazione "integrativa" depositata il 5.4.2013) resi dal CTU a seguito delle osservazioni cui che si è sopra dal CTU del Comune, nella misura in cui, invero, risultano appunto parzialmente condivisibili le precisazioni fornite dall'arch. Casano (grazie all'ausilio del geologo Giorgio Francalida).

Precisazioni che, si noti, nella necessaria orca epistemologica del 'più probabile dei non', consistono di ribadire (nei richiesti termini -sufficienti- della significati a maggior probabilità) la riferibilità causale dei danni patiti dall'immobile dell'attore all'allagamento del piano scantinato (se non altro in ragione dell'evidente efficacia etiologica 'sorpassante' da ascrivere all'accadimento eccezionale rappresentato da quanto verificatosi il 17.6.2004).

Sempre in tema di riferibilità causale, da ultimo, deve ulteriormente precisarsi che non ha invece trovato adeguato riscontro (ipotesi, allegata da entrambe le convenute, secondo cui la causa, ovvero, meglio, una contesa dei danni subiti dall'immobile del sig. Catalano fosse da individuare nell'inadeguatezza del sistema di deflusso dell'acqua piovana posto in, o alla rampa di accesso allo scantinato (o nell'inadeguatezza del piazzetto con apposito sistema di eliminazione dell'acqua appositamente predisposto dall'attore a servizio del predetto scantinato).

In tal ultimo specifico senso, infatti, risulta più che mai evidente che nessuna responsabilità può imputarsi all'attore per il mancato funzionamento del 'sistema privato' dello stesso predisposto per prevenire fenomeni di possibili infiltrazioni d'acqua, in quanto nella misura in cui è fuori di dubbio che tale dispositivo non fosse in alcun modo tenuto ad essere capace di reggere la forza d'urto dell'enorme quantità d'acqua eccezionalmente riversatasi nello scantinato il 17.6.2004, ragion per cui, dunque, nessun concorso di colpa può ascrivere al sig. Catalano.

A questo punto, una volta precisato quali danni siano (processualmente risultati) effettivamente esistenti e causalmente riferibili all'allagamento subito dall'immobile dell'attore in data 17.6.2004, rimane da stabilire a quale tra le due convenute (se non ad entrambe) debba essere ascritta la responsabilità di tale allagamento, ovvero, conseguentemente, a quale tra le due convenute spetti sostenere il risarcimento cui ha diritto l'attore.

In particolare, nella misura in cui è risultata invero accertata tra le parti la circostanza che l'allagamento in questione si sia verificato in diretta dipendenza dal mancato funzionamento dell'apposito sistema -ad elettropompe- per il sollevamento delle acque reflue e meteoriche appositamente predisposto dalla civica amministrazione (per assicurare il collegamento dell'area depressa della cd. 'Lottizzazione Saponio' con la esistente -soprelvata rete fognaria comunale), il vero nodo da sciogliere attiene alle ragioni specifiche di tale mancato funzionamento, ovvero, meglio, alle ragioni specifiche per cui l'alimentazione elettrica di tale sistema fosse in tal occasione saltata, essendo per vero a sua volta necessitate tra le convenute che l'impervietà del predetto sistema di sollevamento delle acque fu servizio della cd. 'Lottizzazione Saponio' fosse appunto dipesa da problemi di alimentazione elettrica (problemi di per sé imputabili, stante a quanto sostenuto dal Comune, ad un difetto del quadro elettrico di L'Inel, ovvero, stante a quanto sostenuto dall'Inel, ad un difetto di un interruttore di proprietà della stessa civica amministrazione).

Adece peraltro, però, di esaminare i riscontri processuali forniti da ciascuna delle due convenute a sostegno delle rispettive allegazioni deve invero necessariamente precisarsi che, rispetto all'attore ed alla presa dalla stessa azionata, un primo dato immediatamente rilevante -proprio ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento è la pacifica configurabilità del Comune quale (proprietario o) 'custode' del predetto sistema di sollevamento delle acque, con quel che ne deriva, ex art. 2051 c.c. in termini di sua responsabilità (oggettiva) per i danni subiti da terzi in diretta dipendenza dalla 'cosa' custodita; fattispecie, quest'ultima, che, si noti, deve ritenersi operante anche in ipotesi di mancata manutenzione della cosa custodita, servibile a dire, venendo al caso di specie, di mancata manutenzione della centralina di alimentazione elettrica, ovvero, ancor prima, di mancata scelta di una centralina di alimentazione elettrica sufficientemente sicura (quale avrebbe potuto essere, ad esempio, la dotazione della stessa con un meccanismo di segnalazione e distanza del punto, 'potenzi non certo' 'fanciottina' alle soglie del 2004).

In altri termini, il riconoscimento in capo all'ente territoriale convenuto della responsabilità per i danni subiti dall'azione, è causa dell'allungamento provocato da un problema del sistema di sollevamento delle acque a servizio della cd. 'Lottizzazione Saporito', si deve (già solo) al fatto che -come detto- il Comune, appunto in ragione della sua veste di 'custode' di tale sistema, è tenuto *ex lege* a rispondere delle conseguenze negative di un suo mancato funzionamento, fermo restando, però, che laddove la citata amministrazione dovesse dal canto suo fornire positive riscontro alla prospettata imputabilità causale esclusiva di tale mal funzionamento in capo ad altri, ovvero, nello specifico, in capo all'altra convenuta Enel Distribuzione, essa allora onere (esclusivo) di quest'ultima provvedere a risarcire i danni.

Allo stesso modo, però, quanto appena rilevato può per vero parimenti replicarsi anche in riferimento all'Enel Distribuzione, quale proprietaria e custode della 'strumentazione' per la alimentazione elettrica delle elettropompe del sistema di sollevamento delle acque (a servizio della cd. 'Lottizzazione Saporito'), di guisa che anch'essa, ex art. 2051 c.c., deve ritenersi responsabile, insieme al Comune, dei danni subiti dall'azione -già solo- per il fatto di essere appunto custode della predetta 'strumentazione'. Altrimenti detto, l'Enel è anch'essa tenuta a rispondere dei danni subiti dal sig. Cataldo in forza della sua veste di 'custode' (della 'strumentazione' per l'alimentazione elettrica delle elettropompe del sistema di sollevamento delle acque a servizio della cd. 'Lottizzazione Saporito'), nella misura in cui, anche per essa vale quanto detto in ordine ai margini di operatività della 'ispezione di cui all' art. 2051 c.c., riferibile anche all'ipotesi di omessa manutenzione della predetta 'strumentazione', ovvero, ancor prima, di mancata scelta di dispositivi (per l'alimentazione elettrica) sufficientemente sicuri.

Vent'uno ora all'esame dei disordini processuali formati da ciascuna delle due convenute a sostegno delle rispettive allegazioni va detto che, per compiere al meglio tale esame, è utile precisare ulteriormente quali fossero le 'basi tecniche' su cui ciascuna delle due convenute ha imputato all'altra il mancato funzionamento del sistema di sollevamento delle acque a servizio della cd. 'Lottizzazione Saporito'.

Stante, alle allegazioni del Comune, il mancato funzionamento del sistema di sollevamento è dipeso dal "mancato Enel parte all'interno dell'impianto strada, sia allineata le elettropompe (che) sono ad opera di società a partecipazione paritetica" (v. pag. 3 della comparsa di costituzione), limitatore che, in quanto di proprietà dell'Enel ricorrevole nella sua diretta ed esclusiva 'custodia', secondo la prospettazione dell'Enel, invece, il mancato funzionamento del sistema di sollevamento delle acque è dipeso dal "mancato funzionamento del quadro elettrico (di proprietà del Comune ed allineato nell'arteria, società parte alla destra di quella contenente i contatori Enel (...)) della elettropompe della stazione di sollevamento della 'Lottizzazione Saporito'" (v. pag. 6- della comparsa di costituzione), quadro elettrico che, in quanto di proprietà del Comune

ricorrevole nella sua diretta ed esclusiva 'custodia', ribbene, all'esito dell'istruttoria esperita, e in particolare, sulla scorta delle discussioni dei tecnici del Comune e dell'Enel, autori e suo tempo del sopralluogo (ovvero, intervenuti sul sistema di alimentazione elettrica delle elettropompe della stazione di sollevamento posta a servizio della 'Lottizzazione Saporito'), deve conclusivamente riconoscersi che non si è acquisita sufficiente certezza (processuale) in ordine alla veridicità dell'una o dell'altra ipotesi difensiva, nella misura in cui, a fronte delle conferme offerte da ciascuno dei tecnici alle allegazioni difensive fornite dai rispettivi 'dati di lavoro', è gioco forza riconoscere appunto che, in difetto di elementi estrinseci ed intrinseci idonei a conferire maggiore o minore credibilità all'una o all'altra delle testimonianze, nessuna delle due prospettazioni alternative ha trovato adeguato riscontro probatorio.

Sulla scorta di quanto appena rilevato, pertanto, deve concludersi che, non avendo nessuna delle due convenute una prova della pretesa riferibilità esclusiva all'altra (della causa) del mancato funzionamento del sistema di sollevamento delle acque, rimane valida quanto precedentemente esposto in ordine alla imputabilità concorsuale dei danni sia al Comune che all'Enel.

imputabilità concorsuale, da presuntarsi paritaria, ex art. 2055 c.c., essenzialmente dovuta alla configurabilità delle due edicole convenute quali 'co-cosedi' del complessivo dispositivo posto a servizio dell'area depressa della 'Lottizzazione Superiore', ciò nella misura in cui tale dispositivo è risultato per vero costrutto (non del sistema di elettropompe predisposto dal Comune (e di sua proprietà) quanto dalla 'strumentazione' per la alimentazione elettrica di tali elettropompe, predisposto dall'Enel (e di sua proprietà).

Alla luce dei superiori rilievi, quindi, in corrispondenza del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno subito (da liquidarsi complessivamente - come detto - in € 25.890), si pone, da un lato, il dovere del Comune di saldare tale debito risarcitorio, stante la proposizione della domanda attorea nei confronti del solo Comune, dall'altro, sulla scorta delle 'richieste in causa' da questi avanzate nei confronti dell'Enel, il dovere dell'Enel di riconoscere in favore della citata amministrazione la metà di quanto da questa dovuto al sig. Cataldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola dell'art. 91 c.p.c.

**P. Q. U. M. III.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Orazio Cataldo (C.T.I.R.Z.067R10C2460), nei confronti del Comune di Castelverrano (con sede in Piazza Umberto I), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché, sulla chiamata in causa da quest'ultimo effettuata nei confronti dell'Enel Distribuzione S.p.A. (0577971100), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra contestazione disattesa, così decide:

- condanna il Comune di Castelverrano a pagare all'attore la complessiva somma di € 25.890, oltre interessi;
- condanna l'Enel Distribuzione S.p.A. a pagare al Comune di Castelverrano la metà di quanto quest'ultimo dovrà riconoscere all'attore in esecuzione delle prescritte sentenze;
- condanna le convenute - in solido tra loro - a sostenere in via definitiva il costo della C.T.R. (liquidata come da decreto in situ, nonché a rimborsare all'attore e le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano complessivamente in € 4.234/00 (di cui € 534 per spese, € 1.000 per la attività di studio, € 800 per la fase introduttiva, € 800 per la fase istruttoria e € 1.100 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge (1) con distrazione in favore del procuratore autorizzato -

Così deciso in Marsala, il 28.12.2013

Il Direttore Amministrativo  
Giuseppe Lombardo




Tribunale di Marsala  
Dott. G. G. G. G. G.  
30/12/2013  
Il Presidente  
GIUSEPPE LOMBARDO

Il Giudice  
Antonino Perini

(8)

A. 28.5.44 il Tribunale ha ordinato la  
correzione del errore materiale nei  
reg. termini al uso di del deposito,  
di seguito all'inciso "per legge" deve  
intendersi inserito l'inciso "con deduzione  
in favore del procuratore antistatario"

Il Giudice  
F. F. F. F.



Funzionario Giudiziaro  
Rosario Montecchio





**Città di Castelvetro  
Selinunte**

**III<sup>o</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Prot. n° 36406 dell'11/09/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
SUDDI

**OGGETTO: Voazione n. 2 proposte di deliberazioni – debiti fuori bilancio**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI**

**LA III C.C.P.**

**Con verbale n. 79 dell'11/09/2014**

**Presenti i Consiglieri: D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciacia Pietro.**

**Assenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale e Vaccara Antonino.**

Dopo aver esaminato le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale vota come segue:

1) - **"Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO ORAZIO c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"**

- I Consiglieri D'Angelo, La Croce e Zaccone, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- Il Consigliere Piazza ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.

2) - **"Atto di precetto notificato il 03.07.2014 su D.L. n° 57/2014 Tribunale di Marsala. 2G Costruzioni s.r.l. c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"**

I Consiglieri D'Angelo, La Croce, Piazza, Zaccone ed il Presidente Sciacia, all'unanimità rinviando la votazione in Consiglio Comunale

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della III C.C.P.  
Sig.ra Orlando Antonina

*Antonina Orlando*

Regione Siciliana  
Provincia Regionale di Trapani



*Al. C.*  
Città di Castelvetro  
Selinunte

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 36107 del 10.09.2014

Al Presidente del Consiglio  
**SEDE**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione: "Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Cataldo Orazio c/o Comune di Castelvetro. Presa d'atto di debito fuori bilancio."

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE:

Con verbale n. 68 del 09 settembre 2014

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, DI BELLA, LA CROCE, SALADINO, SCIACIA.

CONSIGLIERI ASSENTI: BERLINO, CIURIALE, ETIOPIA, GIAMBALVO

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Cataldo Orazio c/o Comune di Castelvetro. Presa d'atto di debito fuori bilancio", si esprime come segue:

**FAVOREVOLE: ACCARDO, DI BELLA, SCIACIA.**

**RINVIANO IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE** i Consiglieri: **LA CROCE e SALADINO.**

Il Segretario della VI C.C.P.  
Geom. Giuseppe Clemente



Att. "D"

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

*Provincia di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 21/2014 del 01/09/2014 Prot. 24

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 1255/2013 emessa dal Tribunale di Marsala. CATALDO GRAZIO C/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilita' - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile per una somma da impegnare pari ad euro 15.781,64.


Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)



del. E.

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 11/09/2014

OGGETTO: DEBITO F.D. N. 1255/2013

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SAI VATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373		
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	X	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		AST.
17	STUPPIA SALVATORE	215		
18	BERTOLINO TOMMASO	208		
19	VACCARINO SALVATORE	208		
20	SCIACIA PIETRO	201	X	
21	AZAMO ENRICO	198		
22	GIAMBALVO CALOGERO	195	X	
23	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARVARO GASPARO	186		
25	BONSIGNORE FRANCESCO	186	X	
26	SALADINO GIACOMO	173	X	
27	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
28	PAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILLITIO MARIA	132	X	
30	AGATE VINCENZO	129	X	

15 1